



Applicabili ai contratti aperti ante 01/07/2018

Contratto per la prestazione di servizi di investimento (Mod. 102.228.00 - Ed. 01/18 bis)

INDICE

(A) MODULO DI ADESIONE pag. 1
(B) NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL RAPPORTO TRA F&F BANCA ED IL CLIENTE pag. 2

- Art. 1 - Contratto
- Art. 2 - Oggetto del Contratto
- Art. 3 - Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente
- Art. 4 - Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede: principali regole di comportamento
- Art. 5 - Profilatura del Cliente
- Art. 6 - Conclusione del Contratto
- Art. 7 - Deposito della firma
- Art. 8 - Rapporti cointestati – Persone autorizzate
- Art. 9 - Conflitti di interesse
- Art. 10 - Costi ed oneri
- Art. 11 - Esonero da responsabilità
- Art. 12 - Invio di corrispondenza e comunicazioni
- Art. 13 - Durata del contratto e facoltà di recesso
- Art. 14 - Modifiche unilaterali al Contratto
- Art. 15 - Reclami
- Art. 16 - Risoluzione stragiudiziale delle controversie
- Art. 17 - Legge applicabile e Foro competente

(C) NORME CHE DISCIPLINANO I SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI DA F&F BANCA pag. 3
SEZIONE I^A

Norme che disciplinano il Servizio di Consulenza in materia di investimenti

- Art. 1 - Oggetto del Servizio di Consulenza
- Art. 2 - Modalità di prestazione del Servizio di Consulenza
- Art. 3 - Valutazione di adeguatezza
- Art. 4 - Differenze con altri Servizi
- Art. 5 - Rischi delle operazioni
- Art. 6 - Commissioni e spese relative al Servizio di Consulenza
- Art. 7 - Rendicontazione

SEZIONE II^A pag. 3

Norme che disciplinano il Servizio "F&F Strategist"

- Art. 1 - Oggetto del Servizio F&F Strategist

SEZIONE III^A pag. 3

Norme che disciplinano sul Servizio di Collocamento

- Art. 1 - Oggetto del Servizio di Collocamento
- Art. 2 - Modalità di prestazione del Servizio di Collocamento
- Art. 3 - Offerta fuori sede - Termine di sospensiva
- Art. 4 - Obblighi di F&F Banca
- Art. 5 - Valutazione di appropriatezza
- Art. 6 - Modalità con le quali il Cliente può impartire gli ordini
- Art. 7 - Assistenza per il periodo successivo all'acquisto/sottoscrizione
- Art. 8 - Commissioni e spese relative al Servizio di Collocamento
- Art. 9 - Rendicontazione

pag. 4

(D) GLOSSARIO
ALLEGATO 1: Imposta di bollo Decreto "Salva Italia"

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15, D.P.R. n. 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni. Autorizzazione n. 335401/2012 del 5 novembre 2012.

Finanza & Futuro Banca S.p.A. con socio unico - Sede Sociale: Piazza del Calendario, 1 – 20126 - Milano. Tel. 02.4024.1 - Fax. 02.4024.4106
 www.finanzaefuturo.it - PEC: fef@actaliscertymail.it

Capitale Sociale Euro 10.400.000 i.v. - Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 08574620152 - Iscritta all'Albo delle Banche Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 D.Lgs. n. 58/1998 - Appartenente al Gruppo Deutsche Bank iscritto all'albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank S.p.A. - Cod. Az. 3170.

B) NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL RAPPORTO TRA F&F BANCA ED IL CLIENTE

Articolo 1 – Contratto

- Questo contratto per la prestazione dei servizi di investimento (di seguito “Contratto”) è disciplinato dalle previsioni contenute nel Modulo di adesione sottoscritto dal Cliente, nelle presenti Norme Generali e nelle Norme che disciplinano i Servizi di investimento prestati da F&F Banca di cui alle Sezioni I e II, unitamente all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del Contratto.
- Costituiscono ad ogni effetto parte integrante del Contratto anche il documento denominato DAC – Documento Accessorio al Contratto nonché il Questionario MiFID.
- Se non espressamente indicato nel Contratto, i termini utilizzati con la lettera maiuscola sono quelli definiti nel Glossario.

Articolo 2 – Oggetto del Contratto

- Oggetto del Contratto è la prestazione del Servizio di Collocamento, nonché del Servizio di Consulenza in materia di investimenti da parte di F&F Banca.
- Le presenti Norme Generali si applicano tutti i Servizi prestati da F&F Banca i quali, pertanto, si intenderanno regolati sia dalle Norme di cui alle Sezioni I e II, sia dalle Norme Generali in argomento.
- In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Norme Generali e dalle Norme di cui alle Sezioni I e II, prevalgono queste ultime.

Articolo 3 – Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente

Nei rapporti con il Cliente F&F Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art.1176 del codice civile.

Articolo 4 – Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede: principali regole di comportamento

- F&F Banca presta i Servizi avvalendosi di Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede (di seguito “Consulenti Finanziari”), iscritti nell'apposito Albo unico dei Consulenti Finanziari, tenuto da un Organismo specifico e consultabile online (www.organismocof.it).
- I Consulenti Finanziari operano per conto di F&F Banca in forza di contratto di agenzia senza rappresentanza.
- Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari i Consulenti Finanziari possono ricevere, per la conseguente immediata trasmissione a F&F Banca, esclusivamente:
 - assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - ordini di bonifico e documenti simili che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
 - strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.
- Al Consulente Finanziario di F&F Banca è fatto divieto assoluto di: a) ricevere dal Cliente denaro contante; b) entrare in possesso dei codici segreti di accesso ai Servizi eventualmente rilasciati al Cliente da F&F Banca o comunque ai medesimi collegati; c) percepire dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.
- Il Cliente dichiara di essere stato informato in merito alle principali regole di comportamento cui deve attenersi il Consulente Finanziario nei confronti del Cliente, anche potenziale, avendo ricevuto apposita informativa scritta prima della sottoscrizione del Contratto.
- Il Cliente prende atto ed è consapevole del divieto di consegnare al Consulente Finanziario di F&F Banca denaro contante o mezzi di pagamento al portatore o intestati o girati a favore del Consulente Finanziario medesimo. Nel caso di violazione del predetto divieto il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.

Articolo 5 – Profilatura del Cliente

- F&F Banca presta i Servizi di investimento oggetto del Contratto sulla base delle informazioni preventivamente ricevute dal Cliente al fine di effettuare la sua profilatura.
- Il Cliente è tenuto a collaborare con F&F Banca per la redazione e l'aggiornamento della profilatura che è necessaria a F&F Banca per effettuare le valutazioni di adeguatezza o di appropriatezza, come di seguito meglio precisato, nella prestazione dei Servizi di investimento oggetto del Contratto.
- A tal fine il Cliente fornisce le informazioni richieste, rispondendo alle domande contenute nel Questionario MiFID.

Articolo 6 - Conclusione del Contratto - utilizzo di firme elettroniche

- Per il perfezionamento del Contratto proposto da F&F Banca il Cliente deve compilare in tutte le sue parti il Modulo di adesione, sottoscriverlo per accettazione e consegnarlo al Consulente Finanziario di F&F Banca, il quale provvede alla relativa trasmissione a F&F Banca.
- Pertanto, ai sensi dell'art.1326 del codice civile il Contratto si intenderà concluso dal momento in cui F&F Banca riceve presso la propria sede detto Modulo di adesione sottoscritto dal Cliente per accettazione.
- La Banca offre al Cliente titolare del servizio di home banking di Deutsche Bank S.p.A. denominato “db Interactive” la possibilità di sottoscrivere con firma elettronica semplice di cui all'art 1, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito “Firma Elettronica”) i documenti informatici relativi a modulistica ed a disposizioni del Cliente (di seguito congiuntamente i “Documenti Informatici”) inerenti ai Servizi di investimento di cui a questo Contratto e di volta in volta individuati da F&F Banca, secondo le modalità tecniche adottate dalla Banca e nell'ambito degli strumenti informatici messi dalla Banca a disposizione del Consulente Finanziario. A tal fine il Cliente utilizzerà i codici di accesso forniti nell'ambito del servizio di home banking di Deutsche Bank S.p.A. “db Interactive – area My Documents” - secondo le previsioni del servizio - quale mezzo di identificazione da parte della Banca e di conferma della singola disposizione. Le relative istruzioni operative sono dettagliate nella pagina dedicata nell'apposita “Guida Operativa” (di seguito “la Guida Operativa”) pubblicata sul sito internet di Deutsche Bank S.p.A., nella Sezione Clienti Privati e Business www.deutsche-bank.it/pbc/dbi_cose_flash.html, la quale costituisce, a tal fine, parte integrante del Contratto. Il Cliente avrà a disposizione tutti i Documenti Informatici sottoscritti con Firma Elettronica - che costituiscono supporti duraturi - nella sezione dedicata del suddetto servizio “db Interactive – area My Documents”, secondo le previsioni del servizio, in qualsiasi momento e avrà la facoltà di ottenere evidenza di quanto sottoscritto con Firma Elettronica nel corso del rapporto. In tal caso la Banca può provvedere alla compilazione automatica di alcuni campi con le informazioni riguardanti il Cliente note alla Banca (quali, ad esempio, dati anagrafici ed indirizzo), ferma restando la facoltà del Cliente di modificare le informazioni. Il Cliente ha la facoltà in qualsiasi momento di chiedere alla Banca di sottoscrivere la modulistica e le disposizioni inerenti a questo Contratto mediante firma autografa su supporto cartaceo.

Articolo 7 – Deposito della firma

- Il Cliente prende atto e riconosce che la sottoscrizione autografa da lui apposta nel Modulo di adesione assume valore di scrittura di comparazione rispetto alle altre sottoscrizioni autografe che verranno effettuate dal Cliente medesimo nel corso del rapporto con F&F Banca.

Articolo 8 – Rapporti cointestati – Persone autorizzate

- Il Contratto viene sottoscritto tra F&F Banca ed un unico cliente. Qualora il Servizio di Collocamento e/o il Servizio di Consulenza abbiano ad oggetto uno più rapporti del Cliente cointestati con altri clienti, la valutazione dell'appropriatezza e, se del caso, di “adeguatezza” e la conseguente prestazione del Servizio di Collocamento e/o di Consulenza vengono effettuate tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento soltanto del Cliente cui il Servizio di Collocamento e/o di Consulenza è prestato, con piena liberazione di F&F Banca nei confronti degli altri cointestati dei prodotti oggetto delle raccomandazioni personalizzate e/o collocati.
- Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con F&F Banca (di seguito “Persone Autorizzate”), e a precisare, sempre per iscritto, gli eventuali limiti dei poteri loro accordati. Il Cliente deve comunicare a F&F Banca, sempre per iscritto, le revocche e le modifiche dei poteri concessi alle Persone Autorizzate. Allo stesso modo le Persone Autorizzate dovranno comunicare le loro rinunce. Revocche, modifiche e rinunce non potranno comunque essere fatte valere nei confronti di F&F Banca finché non sia trascorso, dalla data del ricevimento della comunicazione, il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, il quale non potrà, in ogni caso, essere superiore a 3 (tre) giorni. Stesso obbligo di comunicazione a F&F Banca sussiste anche quando le revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese pubbliche.

Articolo 9 - Conflitti di interesse - incentivi

- F&F Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento del Servizio di Collocamento e/o del Servizio di Consulenza, tra F&F Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti di F&F Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La politica seguita da F&F Banca in materia di conflitti di interessi è contenuta in forma sintetica nel documento “Informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse” consegnato al Cliente con il “kit informativo MiFID”.
- Qualora il Cliente ne faccia richiesta, F&F Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.
- Nell'ipotesi in cui le misure adottate da F&F Banca ai sensi dei precedenti commi non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, F&F Banca lo informa, se del caso, prima di agire per suo conto, della natura del conflitto di interessi e delle sue fonti.
- Nell'apposito documento F&F Banca ha altresì comunicato al Cliente gli incentivi che essa

versa o percepisce in relazione alla prestazione del Servizio di Collocamento e/o del Servizio di Consulenza specificando come questi siano volti ad accrescere la qualità di detti Servizi.

- F&F Banca, comunque, prima di agire per conto del Cliente, fornisce al medesimo ulteriori informazioni sugli incentivi con particolare riguardo all'esistenza, alla natura e all'importo degli stessi. Per ulteriori informazioni si rinvia all'apposita sezione del Kit informativo MiFID.

Articolo 10 - Costi ed oneri

- Il Cliente è tenuto al pagamento o al rimborso a F&F Banca di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei Servizi, ivi incluse, a titolo esemplificativo, spese postali e le spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo. In ogni caso, il Cliente ha il diritto di richiedere la scomposizione di queste spese in singole voci.
- F&F Banca, in tempo utile prima di agire per conto del Cliente, informa quest'ultimo sui costi e oneri dell'operazione. Tali costi e oneri includono quelli relativi ai Servizi d'investimento prestati da F&F Banca e agli strumenti finanziari o prodotti finanziari oggetto dell'operazione e sono presentati in forma aggregata per permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento, nonché, su richiesta del Cliente, in modo analitico.
- F&F Banca fornisce, con cadenza annuale un'informativa ex post inerente ai costi ed agli oneri sostenuti dai Clienti in relazione agli strumenti finanziari ed ai Servizi di investimento prestati.

Articolo 11 - Esoneo da responsabilità

- F&F Banca non risponde per disguidi che possano intervenire nella trasmissione/ esecuzione degli ordini dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controverse sindacali, scioperi, anche del personale della medesima F&F Banca, ovunque verificatisi, di impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere, di provvedimenti od atti di natura giudiziaria o di fatti di terzi in genere e di ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.

Articolo 12 - Invio di corrispondenza e comunicazioni

- Fermo restando le disposizioni specifiche previste dal Contratto, ove consentito dalla normativa tempo per tempo vigente, l'invio della corrispondenza, le eventuali notifiche ed ogni altra comunicazione o dichiarazione da F&F Banca al Cliente e dal Cliente a F&F Banca, saranno effettuate per iscritto su supporto cartaceo con piena validità all'indirizzo indicato nel Modulo di Adesione, oppure all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal Cliente a F&F Banca o, alternativamente, su supporto duraturo non cartaceo mediante il servizio di home banking di Deutsche Bank S.p.A. “db Interactive – area My Documents” se il Cliente ha preventivamente accettato tale servizio e secondo le sue previsioni. Non è consentita l'elezione di domicilio presso la sede di F&F Banca né presso gli uffici amministrativi dei Consulenti Finanziari.
- Il Cliente può chiedere che le comunicazioni di F&F Banca vengano trasmesse su supporto duraturo non cartaceo per via elettronica all'indirizzo e-mail fornito dal Cliente. Le parti concordano che la conferma di ricevimento all'indirizzo e-mail del Cliente elaborata dalle apparecchiature di F&F Banca costituisce prova dell'avvenuta ricezione da parte del Cliente medesimo della comunicazione elettronica trasmessa da F&F Banca.

Articolo 13 - Durata del contratto e facoltà di recesso

- Questo Contratto è a tempo indeterminato.
- F&F Banca ed il Cliente hanno facoltà di recedere con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi con comunicazione scritta. F&F Banca ha inoltre la facoltà di recedere con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo (rappresentato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da qualsiasi evento o atto che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del Cliente).
- Resta inteso che il recesso da questo Contratto si intende riferito ad entrambi i Servizi prestati da F&F Banca.

Articolo 14 - Modifiche unilaterali al Contratto

- F&F Banca ha facoltà di modificare unilateralmente - anche in senso sfavorevole al Cliente - le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche applicate a questo Contratto ove ricorra un giustificato motivo con preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla data di decorrenza delle modifiche. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate da F&F Banca per iscritto o con altro supporto duraturo al Cliente presso l'ultimo indirizzo da questi comunicato. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Articolo 15 – Reclami

- Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con F&F Banca ed alla prestazione dei Servizi da parte della medesima il Cliente può presentare reclamo: (i) con posta ordinaria, a Finanza & Futuro Banca S.p.A., Piazza del Calendario 1, 20126 Milano – Ufficio Reclami; (ii) via fax al numero 02/40243816 (iii); via posta elettronica, inviando il Modulo di reclamo disponibile sul sito internet di F&F Banca, debitamente compilato, all'indirizzo di posta elettronica reclami.fef@db.com. Nel reclamo il Cliente deve sempre specificare le proprie generalità ed i motivi dello stesso; se il reclamo è presentato dal Cliente tramite un proprio incaricato, il reclamo deve essere firmato anche dal Cliente.
- F&F Banca si impegna a rispondere al Cliente:
 - entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione del reclamo se il reclamo ha ad oggetto i servizi di investimento prestati da F&F Banca;
 - entro 30 (trenta) giorni se il reclamo ha ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari (es. conti correnti, carte di credito e di pagamento, mutui, finanziamenti) e riguarda l'attività di F&F Banca; se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario.

Articolo 16 - Risoluzione stragiudiziale delle controversie e clausola di mediazione

- Il Cliente prende atto e dichiara di conoscere che, nel caso non sia rimasto soddisfatto della risposta al reclamo presentato a F&F Banca o non abbia da questa ricevuto risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, ove ne ricorrano i presupposti può anche ricorrere all'Arbitro Controversie Finanziarie (di seguito “ACF”). Si precisa che il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Rientrano nella competenza dell'ACF le controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, ivi incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Sono invece esclusi dalla competenza dell'ACF:
 - le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila);
 - i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF;
 - i danni che non hanno natura patrimoniale.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori o di procuratore e, comunque entro un anno dalla presentazione del reclamo a F&F Banca ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF (9 gennaio 2017), entro un anno da tale data.

Inoltre, il ricorso all'ACF può essere proposto quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso reclamo:

- non è pendente, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altra procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- è stato preventivamente presentato reclamo a F&F Banca al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione senza che la Banca abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni.

Il ricorso è predisposto e trasmesso all'ACF secondo le modalità da quest'ultimo rese note attraverso il proprio sito web.

- Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere da questo contratto e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di espere il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e F&F Banca possono ricorrere ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Articolo 17 - Legge applicabile e Foro competente

- A questo Contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiane.
- Qualora il Cliente non sia un consumatore, ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206 (c.d. Codice del Consumo), per ogni controversia fra il Cliente e F&F Banca in relazione a questo Contratto è esclusivamente competente il foro di Milano.
- Ove si tratti di contratti conclusi con clienti che rivestono la qualifica di consumatori ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, il foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio elettivo del consumatore.

C) NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO I SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI DA F&F BANCA

SEZIONE I^A

NORME CHE DISCIPLINANO IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 1 – Oggetto del Servizio di Consulenza

- Il servizio di consulenza in materia di investimenti (“**Servizio di Consulenza**”) prestato da F&F Banca consiste esclusivamente nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, su sua richiesta o su iniziativa di F&F Banca, riguardo a singole operazioni o ad una serie di operazioni aventi ad oggetto o collegate a strumenti finanziari.
- F&F Banca presta il Servizio di Consulenza nella forma della consulenza non indipendente e sulla base di una analisi del mercato non limitata agli strumenti finanziari emessi dalla stessa F&F Banca o da soggetti con cui la medesima ha stretti legami. Il Servizio è prestato esclusivamente con riferimento alle tipologie, di strumenti finanziari, servizi di investimento o prodotti e servizi di altro genere, anche emessi da F&F Banca e/o da soggetti appartenenti al suo medesimo gruppo e/o da soggetti con i quali F&F Banca abbia concluso accordi di distribuzione o altri accordi commerciali, individuati in un’apposita lista preparata da F&F Banca, c.d. Advisory List (di seguito “**Prodotti**”), di volta in volta aggiornata.
- Una raccomandazione è personalizzata quando viene elaborata nei confronti di un Cliente (o potenziale Cliente) e si basa su un rapporto bilaterale che ha come presupposto la conoscenza delle sue specifiche esigenze di investimento. Tale raccomandazione deve essere presentata come adatta per il Cliente e deve essere basata sulle caratteristiche del Cliente.
- L’oggetto della raccomandazione personalizzata deve riguardare il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività:
 - comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o eventualmente assumere garanzie nei confronti dell’emittente rispetto a uno strumento finanziario;
 - sottoscrivere contratti di gestione di portafogli ed effettuare, in relazione a tali contratti sottoscrizioni/cambi delle linee di gestione, prelievi o altre operazioni dispositive;
 - esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario.
- Il Servizio di Consulenza è sempre prestato in abbinamento agli altri Servizi svolti dalla Banca con questo Contratto. Pertanto F&F Banca effettua sempre la valutazione di adeguatezza e se: i) l’esito di questa valutazione risulta negativo ovvero ii) il Cliente si è rifiutato di fornire le informazioni necessarie ad effettuare la valutazione di adeguatezza, la Banca rifiuterà di eseguire l’operazione.
- Il Cliente prende atto che le raccomandazioni fornite da F&F Banca nell’espletamento delle attività oggetto del Servizio di Consulenza hanno natura di semplici consigli, in quanto tali, il Cliente resta libero di seguire o meno, anche in relazione all’intermediario di cui intende avvalersi per darvi esecuzione. Ogni disposizione di investimento/disinvestimento che consegue ad una raccomandazione fornita da F&F Banca sarà, dunque, assunta dal Cliente nella sua piena autonomia decisionale, a suo esclusivo rischio e sotto la propria responsabilità.
- Il Servizio di Consulenza ha ad oggetto anche il servizio di monitoraggio periodico, con frequenza regolare, dell’adeguatezza del portafoglio totale del Cliente, rispetto alle caratteristiche del suo profilo e ai controlli di adeguatezza richiesti dalla normativa, ai sensi della normativa di riferimento.
- Al di fuori della prestazione del Servizio di Consulenza, F&F Banca su sua iniziativa, o su richiesta del Cliente, può fornire allo stesso raccomandazioni generiche su tipi di strumenti finanziari o prodotti finanziari ed effettuare una pianificazione ideale del portafoglio del Cliente suddividendo il medesimo portafoglio per tipi di strumenti finanziari o prodotti finanziari individuati percentualmente. Detta attività non costituisce, ai sensi della normativa vigente, prestazione del Servizio di Consulenza in materia di investimenti e non è preceduta dalla valutazione di adeguatezza da parte di F&F Banca.

Articolo 2 - Modalità di prestazione del Servizio di Consulenza

- Il Servizio di Consulenza può essere svolto da F&F Banca, sia presso la sede sia fuori sede, avvalendosi in quest’ultimo caso di Consulenti Finanziari. Il Cliente prende atto che F&F Banca rende il Servizio di Consulenza esclusivamente laddove consegnati al Cliente una relazione contenente la descrizione della raccomandazione resa dalla Banca e l’indicazione dei motivi per cui la stessa corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle caratteristiche del Cliente (incluse l’orizzonte temporale, le conoscenze ed esperienze, la propensione al rischio e la capacità di sostenere perdite).
- Il Cliente prende atto che le informazioni e le raccomandazioni, relativi ai mercati, ai Prodotti, eventualmente forniti da F&F Banca nella prestazione del Servizio di Consulenza hanno una validità limitata nel tempo e possono rapidamente rivelarsi superati a causa, soprattutto, della volatilità dei mercati finanziari e di altri fattori non dipendenti dalla volontà di F&F Banca. Pertanto qualsiasi ordine di investimento o disinvestimento del Cliente deve essere disposto immediatamente o al massimo entro il periodo di tempo volta per volta indicato eventualmente da F&F Banca.

Articolo 3 - Valutazione di adeguatezza

- Nel prestare il Servizio di Consulenza F&F Banca può fornire al Cliente soltanto raccomandazioni a lui adeguate, previa un’apposita valutazione di adeguatezza che consiste in un giudizio ove F&F Banca deve verificare che:
 - l’operazione consigliata corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente;
 - il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’operazione consigliata compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
 - il Cliente abbia le conoscenze e l’esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all’operazione consigliata.
- Il Servizio di Consulenza infatti viene prestato tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio raccomandato, nonché della situazione finanziaria (inclusa la capacità di sostenere perdite) e degli obiettivi di investimento del Cliente (inclusa la sua tolleranza al rischio). A tal fine F&F Banca chiede al Cliente le informazioni e le notizie, ove pertinenti, previste dalla normativa di riferimento.
- Il Servizio di Consulenza è comunque svolto in funzione dei dati indicati nel Questionario MiFID solo quando F&F Banca è in grado di effettuare la valutazione di “adeguatezza”. Pertanto in assenza di tali dati F&F Banca si asterrà dal prestare il Servizio di Consulenza.
- F&F Banca si asterrà dal raccomandare al Cliente operazioni che possano configurarsi come “non adeguate”. Nel caso in cui l’operazione sia non adeguata la Banca non accetta l’ordine del Cliente di effettuare il relativo investimento tramite la prestazione degli altri Servizi offerti dalla Banca con questo Contratto.
- Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di agire separatamente, a ciascuna di esse può essere prestato il Servizio di Consulenza. In tal caso la valutazione di “adeguatezza” viene fatta tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio raccomandato, nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento soltanto del Cliente contestatario cui il Servizio di Consulenza è prestato, con piena liberazione di F&F Banca nei confronti degli altri contestatari anche per l’esecuzione dell’ordine successivamente impartito alla stessa F&F Banca nello svolgimento del servizio.
- Il Cliente prende atto che F&F Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni e notizie rese dal Cliente nel Questionario MiFID e che è onere del Cliente informare F&F Banca di ogni variazione relativa alle stesse.

Articolo 4 - Differenze con altri Servizi

Il Servizio di Consulenza c.d. “consulenza specifica” si distingue dalla “consulenza generica” che si sostanzia nel fornire al cliente da parte della Banca, di sua iniziativa, o su richiesta del cliente, raccomandazioni generiche su tipi di strumenti finanziari o prodotti finanziari ed effettuare una pianificazione ideale del portafoglio del cliente suddividendo il medesimo portafoglio per tipi di strumenti finanziari o prodotti finanziari individuati percentualmente. Detta attività non costituisce, ai sensi della normativa vigente, prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non è preceduta dalla valutazione di adeguatezza da parte di F&F Banca.

Articolo 5 - Rischi delle operazioni

- Il Cliente prende atto che l’attività di cui a questo Contratto non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato o incrementare il valore degli investimenti effettuati.
- Le obbligazioni assunte da F&F Banca nella prestazione del Servizio di Consulenza sono obbligazioni di mezzi e non di risultato. Il Cliente prende atto che F&F Banca non garantisce alcuno specifico risultato legato ai consigli ed alle raccomandazioni fornite nell’ambito del Servizio di Consulenza, e non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Stesso principio si applica per le raccomandazioni generiche e le pianificazioni ideali del portafoglio di cui all’art. 2, comma 6 della Sezione II^A del Contratto. Pertanto nessuna responsabilità potrà insorgere a carico di F&F Banca per eventuali perdite, minori guadagni o danni che il Cliente dovesse subire in ragione delle operazioni effettuate sulla base delle indicazioni fornite da F&F Banca.
- Le indicazioni e i dati, relativi sia al mercato sia agli strumenti finanziari e prodotti finanziari, forniti nell’espletamento del Servizio di Consulenza non costituiscono necessariamente un utile indicatore delle future prospettive dell’investimento o disinvestimento raccomandato.
- Con riguardo al Servizio di Consulenza relativo a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diversi dai titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, o dalle quote/azioni di OICR (fondi comuni di investimento e Sicav), il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare (i) il rischio di non essere facilmente liquidabili; (ii) la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
- Con riguardo al Servizio di Consulenza relativo a strumenti finanziari derivati, il Cliente

prende atto che: (i) il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; (ii) l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

Articolo 6 - Commissioni e spese relative al Servizio di Consulenza

In relazione al Servizio di Consulenza non è prevista alcuna commissione o spesa a carico del Cliente ed a favore di F&F Banca.

Articolo 7 - Rendicontazione

- Per l’attività di consulenza, F&F Banca non fornirà alcuna specifica documentazione ulteriore da quella inviata in relazione al Servizio di Collocamento prestato, salvo quanto specificamente concordato per iscritto con il Cliente.
- F&F Banca, nell’ambito delle eventuali prestazioni volte ad accrescere la qualità dei servizi resi al Cliente, potrà trasmettere a quest’ultimo gli esiti dell’attività di monitoraggio periodico di cui al precedente art. 1, comma 7.

SEZIONE II^A

NORME CHE DISCIPLINANO IL SERVIZIO “F&F STRATEGIST”

Art. 1 – Oggetto del Servizio F&F Strategist

- In aggiunta al Servizio di Consulenza prestato da F&F Banca ai sensi della precedente Sezione senza la corresponsione di commissioni o spese a carico della clientela, F&F Banca offre alla propria clientela anche il servizio denominato “**F&F Strategist**”.
- Per ricevere il servizio F&F Strategist il Cliente deve sottoscrivere un documento contrattuale apposto che si considera integrativo di questo Contratto in quanto prevede delle condizioni e termini aggiuntivi e modificativi per la specifica disciplina di questo servizio, che consente alla clientela di usufruire delle seguenti attività:
 - una consulenza generica sul proprio portafoglio;
 - una misurazione del rischio del portafoglio basata su uno specifico parametro;
 - eventuali raccomandazioni personalizzate per operazioni in strumenti finanziari;
 - un monitoraggio del rischio del portafoglio.

SEZIONE III^A

NORME CHE DISCIPLINANO IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO

Articolo 1 – Oggetto del Servizio di Collocamento

- Il Servizio di Collocamento (di seguito “**Servizio di Collocamento**”) ha ad oggetto l’offerta al Cliente degli strumenti finanziari, prodotti finanziari, servizi di investimento, prodotti finanziari assicurativi o prodotti e servizi di altro genere (di seguito “**Prodotto**”, “**Prodotti**”), tempo per tempo offerti, promossi, o collocati e distribuiti da F&F Banca in conformità anche agli specifici accordi di volta in volta assunti con le società emittenti od offerenti i Prodotti (di seguito “**Società Prodotto**”). Il Collocamento può avere oggetto anche strumenti finanziari emessi da F&F Banca.

Articolo 2 – Modalità di prestazione del Servizio di Collocamento

- Il Servizio di collocamento può essere svolto da F&F Banca, sia presso la sede sia fuori sede, avvalendosi in quest’ultimo caso di Consulenti Finanziari.
- L’adesione ad offerte pubbliche di strumenti finanziari oppure la sottoscrizione di quote o azioni di OICR, può essere effettuata dal Cliente in conformità alla disciplina tempo per tempo vigente in materia.
- Il Servizio di Collocamento è prestato da F&F Banca in conformità agli specifici accordi di volta in volta intervenuti con le Società Prodotto che permettono alla clientela di F&F Banca di sottoscrivere o acquistare un’ampia tipologia di Prodotti.
- L’esecuzione degli ordini inerenti a quote o azioni di OICR avviene:
 - nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta;
 - al prezzo determinato per il giorno dell’esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo stato dell’OICR stesso.
- F&F Banca, inoltre, riceve le richieste di acquisto/sottoscrizione trasmesse dal Cliente di sua iniziativa.
- Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 3, Sezione I relativa al Servizio di Consulenza, F&F Banca di sua iniziativa, o su richiesta del Cliente, a supporto del Servizio di Collocamento può fornire allo stesso anche una consulenza generica. Tale attività non costituisce, ai sensi della normativa vigente, prestazione del servizio di consulenza in materia di strumenti finanziari.
- Nella prestazione del Servizio di Collocamento F&F Banca si attiene alle disposizioni dettate dalla Società Prodotto anche al fine di assicurare l’uniformità delle procedure di offerta e riparto ed il rispetto delle disposizioni in materia.

Articolo 3 - Offerta fuori sede - Termine di sospensione

- Nel caso in cui il Contratto si sia concluso fuori dalla sede di F&F Banca (offerta fuori sede) l’efficacia di detto Contratto è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla sottoscrizione del Modulo di adesione da parte del Cliente medesimo.**
- Entro il termine di cui sopra il Cliente può comunicare il proprio recesso a F&F Banca, senza spese né corrispettivo, inoltrandolo alla sede della stessa F&F Banca.**
- Il medesimo termine di sospensione si applica anche ai singoli ordini disposti dal Cliente fuori sede, nei termini, modi e limitazioni specificamente indicati nella modulistica e nei formulari di ciascun prodotto di volta in volta oggetto di collocamento.**
- La disposizione di cui ai commi precedenti non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani.**

Articolo 4 - Obblighi di F&F Banca

- F&F Banca, prima della sottoscrizione del Prodotto da parte del Cliente, provvede a consegnare al medesimo il documento di acquisto o di sottoscrizione, la documentazione d’offerta o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- Il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui al presente articolo.
- La documentazione di cui al presente articolo sarà di volta in volta quella che F&F Banca avrà ricevuto dalle singole Società Prodotto, impegnandosi la Banca stessa a mettere a disposizione del Cliente, ovvero, se richiesto dalla normativa vigente, a consegnargli esclusivamente materiale approvato o predisposto da ciascuna di dette Società Prodotto.
- F&F Banca provvede all’invio alle Società Prodotto degli ordini del Cliente e dei mezzi di pagamento consegnati dal Cliente che siano eventualmente necessari alla esecuzione dei citati ordini, secondo i tempi e le modalità descritti negli specifici accordi conclusi con le Società Prodotto.
- F&F Banca provvede a trasmettere al Cliente ogni eventuale comunicazione che dovesse ricevere dalla Società Prodotto riferita al Cliente medesimo o a questi destinata avente ad oggetto gli ordini da questi impartiti.

Articolo 5 – Valutazione di appropriatezza

- F&F Banca richiede al Cliente di fornire talune informazioni al fine di verificare la sua conoscenza ed esperienza nel settore d’investimento rilevante per il tipo specifico di Prodotto proposto o chiesto. Le predette informazioni, raccolte tramite compilazione del Questionario MiFID, includono gli elementi previsti dalla normativa di riferimento, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del Cliente, della natura e dell’importanza del servizio da fornire e del tipo di strumento finanziario od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, strumento finanziario od operazione connessi:
- Il Cliente è tenuto a collaborare con F&F Banca per la determinazione e l’aggiornamento del livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, necessario a F&F Banca per effettuare la valutazione di appropriatezza di cui sopra.
- Il Cliente prende atto che F&F Banca, prestando sempre il Servizio di Consulenza in abbinamento al Servizio di Collocamento, non può prescindere dall’effettuare anche la valutazione di adeguatezza prevista per la prestazione del Servizio di Consulenza, in funzione dei dati indicati nel Questionario MiFID. Pertanto, se i) l’esito di questa valutazione risulta negativo ovvero ii) il Cliente si è rifiutato di fornire le informazioni necessarie ad effettuare la valutazione, il Cliente prende atto che F&F Banca si asterrà dal prestare il Servizio di Collocamento.
- F&F Banca si riserva la facoltà di controllare la verifica di “adeguatezza” effettuata fuori sede dal Consulente Finanziario.
- Il Cliente prende atto che F&F Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese a F&F Banca e che è onere del Cliente informare F&F Banca di ogni variazione relativa alle stesse.
- F&F Banca presume che il “cliente professionale”, ai sensi della normativa, possieda il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti finanziari per i quali il Cliente è classificato come “cliente professionale”.

Articolo 6 – Modalità con le quali il Cliente può impartire gli ordini

1. Gli ordini devono essere impartiti dal Cliente:
 - a) per iscritto mediante consegna degli stessi al Consulente Finanziario che ne rilascia una copia; in tal caso gli ordini impartiti dal Cliente si intendono ricevuti da F&F Banca nel momento in cui detti ordini siano effettivamente pervenuti presso la sede della medesima F&F Banca;
 - b) per iscritto mediante consegna presso la sede di F&F Banca;
 - c) per iscritto a mezzo posta all'indirizzo della Società Prodotto solo nel caso in cui sia previsto nella documentazione di sottoscrizione/collocamento redatta dalla Società Prodotto, all'indirizzo ivi indicato.
2. Il Cliente titolare del servizio di home banking di Deutsche Bank S.p.A. denominato «dBlinteractivé», con l'assistenza del Consulente Finanziario può impartire ordini di prima sottoscrizione e/o sottoscrizione successiva e/o conversione e/o rimborso di quote di OICR (quote di fondi comuni di investimento e azioni di Sicav) anche mediante modalità interattive, sottoscrivendo mediante la Firma Elettronica. A tal fine il Cliente-assistito dal Consulente Finanziario-utilizzerà i relativi codici di accesso per accedere agli strumenti informatici messi da F&F Banca a disposizione del Consulente Finanziario, secondo le istruzioni operative dettagliate nell'apposita Guida Operativa. Resta inteso che anche in tale eventualità il servizio «dBlinteractivé» viene prestato al Cliente da Deutsche Bank S.p.A., fatta salva l'unica circostanza che l'ordine è impartito a F&F nell'ambito dei Servizi che costituiscono oggetto del Contratto.
3. Nel caso di ordini impartiti con le modalità interattive di cui al precedente comma 2, il Cliente si impegna ad operare in conformità alle istruzioni contenute nella Guida Operativa, nonché ai termini ed alle condizioni previsti dalla «Norme che regolano il servizio dBlinteractivé» di Deutsche Bank S.p.A., delle quali egli dichiara, ad ogni effetto, di aver preso esatta e completa cognizione e che accetta, a tal fine, come pattuizioni vincolanti anche ai fini del Contratto.

Articolo 7 - Assistenza per il periodo successivo all'acquisto/sottoscrizione

1. Nel caso in cui il Cliente abbia acquistato o sottoscritto Prodotti la cui natura o funzione possa richiedere l'assistenza di F&F Banca nella fase successiva al collocamento, F&F Banca provvede a:
 - a) mettere a disposizione del Cliente un Consulente Finanziario cui il Cliente possa rivolgersi per ogni eventuale richiesta o esigenza connessa con i Prodotti sottoscritti;
 - b) ricevere per il tramite del Consulente Finanziario le disposizioni successive relative ai Prodotti sottoscritti dal Cliente e curarne l'invio alla Società Prodotto;o su richiesta del Cliente, comunicare per il tramite del Consulente Finanziario la valorizzazione degli investimenti impartiti dal Cliente nell'ambito del Servizio di Consulenza.
2. Nel caso in cui il rapporto tra il Consulente Finanziario assegnato al Cliente e F&F Banca si scioglie, F&F Banca ha facoltà di assegnare il Cliente ad un nuovo Consulente Finanziario.
3. Il Cliente ha in qualsiasi momento facoltà di richiedere che il Consulente Finanziario assegnato da F&F Banca venga sostituito con altro Consulente Finanziario.

Articolo 8 - Commissioni e spese relative al Servizio di Collocamento

1. In relazione al Servizio di Collocamento non è prevista alcuna commissione o spesa a carico del Cliente ed a favore di F&F Banca.
2. La remunerazione di F&F Banca, nonché l'eventuale rimborso delle spese, è convenuta con la Società Prodotto sulla base degli accordi di distribuzione con queste concluse, così come specificato nell'apposito documento sugli incentivi.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 delle Norme Generali nella documentazione di offerta riguardante ciascuno dei Prodotti è riportato il dettaglio dei costi a carico del Cliente non di competenza di F&F Banca.
4. Le spese e gli oneri fiscali (ad es., l'imposta di bollo) che F&F Banca dovesse sostenere in relazione alle operazioni effettuate e/o ai servizi di investimento prestati nell'ambito del Contratto sono in ogni caso a carico del Cliente. Per provvedere al recupero dell'imposta di bollo F&F Banca seguirà le modalità analiticamente descritte nell'Allegato 1.

Articolo 9 - Rendicontazione

1. F&F Banca fornisce al Cliente con le modalità previste dalla normativa le informazioni richieste dalla normativa stessa relative all'esecuzione degli ordini.
 - i) trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine;
 - ii) trasmette al Cliente un avviso su supporto duraturo che confermi l'esecuzione dell'ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se F&F Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.
2. La disposizione di cui al precedente comma 2, ii) non si applica quando la conferma dell'esecuzione dell'ordine conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un diverso soggetto.
3. F&F Banca, a richiesta del Cliente fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
4. Con cadenza almeno semestrale F&F Banca trasmette al Cliente un'informativa contenente il riepilogo degli investimenti effettuati e la loro valorizzazione alla data di riferimento.
5. La documentazione trasmessa da F&F Banca si intenderà tacitamente approvata dal Cliente trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento, senza che sia pervenuto a F&F Banca uno specifico reclamo scritto.
7. F&F Banca, su richiesta del Cliente e contro rimborso delle spese effettivamente sostenute, è tenuta a rendere disponibile copia dei documenti e delle registrazioni in possesso della stessa riguardanti gli ordini impartiti dal Cliente.

D) GLOSSARIO

Agente collegato: indica la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari.

Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.) indica un organismo indipendente e imparziale al quale il Cliente può rivolgersi dopo avere tentato di risolvere la questione direttamente con la Banca – in caso di controversie con la Banca che hanno ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari (es. conti correnti, carte di credito e di pagamento, mutui, finanziamenti) e riguardano l'attività di F&F Banca.

Arbitro Controversie Finanziarie (A.C.F.) indica l'organismo indipendente e imparziale, istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, al quale il Cliente può rivolgersi dopo avere tentato di risolvere la questione direttamente con la Banca – in caso di controversie con la Banca relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del Testo Unico dell'intermediazione Finanziaria, ivi incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.

Autorità di Vigilanza indica l'istituzione indipendente che ha il compito di controllare il rispetto della regolamentazione relativa a un determinato ambito di attività. In Italia esistono diverse autorità di vigilanza, ognuna con competenze specifiche differenti. In materia di mercati e intermediari finanziari le principali autorità sono la Banca d'Italia e la Consob (d'intesa con il Ministero del Tesoro) le cui responsabilità sono sancite nel Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria. La prima è competente in materia di contenimento del rischio e stabilità patrimoniale degli intermediari e, assieme all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, di tutela della concorrenza nel settore del credito. La seconda è competente in materia di trasparenza e correttezza di comportamento degli intermediari finanziari. Nel settore assicurativo l'organismo di vigilanza è l'ISVAP la cui attività ha come obiettivo la stabilità e la trasparenza del settore. Con riferimento ai fondi pensione l'organismo di vigilanza è la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

Banca indica Finanza & Futuro Banca S.p.A.

Borsa Italiana S.p.A. è la società per azioni di natura privatistica che organizza e gestisce mercati per la negoziazione di strumenti finanziari.

Cartolarizzazione è un'operazione mediante la quale un insieme di diritti su attività illiquide (crediti, immobili) sono incorporati in uno strumento negoziabile.

Classificazione MiFID indica la classificazione assegnata dalla Banca ai Clienti ai fini della prestazione dei Servizi di Investimento.

Cliente al dettaglio MiFID con riferimento ai Servizi di Investimento indica, ai sensi della MiFID, un Cliente che non sia Cliente Professionale MiFID.

Cliente Professionale MiFID con riferimento ai Servizi di Investimento si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:

- (1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
 - a) banche;
 - b) imprese di investimento;
 - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - d) imprese di assicurazione;
 - e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - g) i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
 - h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che agiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
 - i) altri investitori istituzionali;
 - l) agenti di cambio;
- (2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
 - totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
 - fatturato netto: 40 000 000 EUR,
 - fondi propri: 2 000 000 EUR.
- (3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Codice del Consumo indica il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive modificazioni.

Codice della Privacy indica il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni.

Consob indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede è la persona fisica iscritta nell'apposita sezione dell'albo di cui all'art. 31, comma 4, TUF e che in qualità di agente collegato, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario della Banca.

Codice LEI: la Banca, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti autorità, è tenuta ad identificare i soggetti per conto dei quali esegue ordini, istruzioni ed effettua operazioni e l'identificazione dei clienti - quando siano persone giuridiche o persone fisiche non operanti in qualità di consumatore o che svolgono attività d'impresa o professionale - avviene anche attraverso il Codice LEI (Legal Entity Identifier), il codice identificativo unico internazionale attribuito per identificare le parti di operazioni finanziarie di tutto il mondo in tutti i mercati e sistemi giuridici. Detto codice viene rilasciato da una unità operativa locale (LOU) a ciò designata e riconosciuta dal Regulatory Oversight Committee.

Consumatore indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale artigianale o professionale eventualmente svolta.

Contratto indica il complesso della documentazione contenente la disciplina che regola la prestazione dei Servizi di Investimento.

Controversia transfrontaliera indica una controversia nell'ambito della quale l'investitore risiede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso da quello in cui è stabilito l'intermediario.

Emittenti indica i soggetti che emettono strumenti finanziari.

Fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi.

Fondo interbancario di Tutela dei Depositi indica il fondo che garantisce i depositanti delle banche aderenti ed è finalizzato ad indennizzare gli investitori che abbiano subito eventuali danni inerenti alle attività di settlement/regolamento delle operazioni di investimento in titoli.

Macro Asset class – Asset Class indica le macrocategorie e le categorie in cui ogni investimento finanziario può essere classificato in base a determinate caratteristiche. Secondo la metodologia definita dal Gruppo Deutsche Bank la classificazione di primo livello, denominata «Macro – Asset Class», si basa sulle classi: Azionario, Obbligazionario, Monetario ed Altro. All'interno di questa classificazione è possibile differenziare ulteriormente le tipologie di strumenti finanziari utilizzando diversi criteri quali la localizzazione geografica piuttosto che l'orizzonte temporale. Ad esempio la Macro Asset Class «Azionario» può essere suddivisa in Azionario Europa, Azionario America, Azionario Paesi Emergenti ecc. Tale ulteriore differenziazione viene denominata genericamente Asset Class.

MIFID indica la Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e le conseguenti norme di attuazione.

OICR indica Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio.

Prodotti finanziari assicurativi indica i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei c.d. rami III e V come definiti dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private).

Profurlatura indica l'attività con la quale la Banca acquisisce dal Cliente le informazioni necessarie alla Classificazione del Cliente ai fini della prestazione dei Servizi di Investimento, alla valutazione di adeguatezza ed alla valutazione di appropriatezza.

Regolamento (UE) n. 524/2013 indica il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori.

Servizi di Investimento indica congiuntamente il servizio di consulenza in materia di investimenti ed il servizio di collocamento senza assunzione a fermo sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente ovvero collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e di distribuzione.

Strumento finanziario indica ai sensi dell'art. 1, comma 2 del TUF uno strumento rientrante in una delle seguenti categorie:

- a) valori mobiliari;
- b) strumenti del mercato monetario;
- c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi di futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione, o altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di uno delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti su strumenti derivati connessi che possono essere regolati con la consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato in un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
- g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
- h) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- i) contratti finanziari differenziali;
- j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi di interesse e altri contratti su strumenti finanziari derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti finanziari derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, altrimenti nella sezione C dell'Allegato I al TUF, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, o un sistema organizzato di negoziazione.

Prodotto finanziario illiquido indica un prodotto finanziario che determina per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. (così come definiti dalla Consob nella comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009)

Supporto durevole indica qualsiasi strumento durevole e/o duraturo che permetta al Cliente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

TUF indica il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e sue successive modifiche ed integrazioni.

UIF indica l'unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Valori mobiliari: si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) azioni di società ed altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli; c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure.

Valutazione di Adeguatezza indica il giudizio attraverso il quale la Banca, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero quando presti congiuntamente al servizio di consulenza, il servizio di collocamento, deve verificare che la specifica operazione consigliata soddisfi i seguenti criteri:

- a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
- b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione.

Valutazione di Appropriatezza indica il giudizio attraverso il quale la Banca, nella prestazione, anche congiunta dei Servizi di Investimento, diversi dal servizio di consulenza, deve verificare che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.

Allegato 1

Imposta di bollo Decreto “Salva Italia”

Con riferimento alla disciplina dell'imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari, Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201 (c.d. Decreto “Salva Italia”), convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, di seguito si forniscono le informazioni in merito alle modalità di recupero dell'imposta.

L'imposta di bollo calcolata sugli strumenti finanziari ricondotto con la c.d. **Situazione Patrimoniale Previdenziale** di fine anno viene recuperata dalla Banca con le seguenti modalità:

1. addebito sul c/c, per i clienti titolari di un conto corrente di tipo 81 /83 presso Deutsche Bank S.p.A. con un saldo maggiore o uguale al valore dell'imposta di bollo da recuperare. In assenza di un conto corrente con la medesima intestazione del rapporto contrattuale intrattenuto con Finanza & Futuro Banca (di seguito “Rapporto”), viene verificato se è presente un conto corrente intestato ad almeno uno degli intestatari del “Rapporto” e in caso affermativo l'importo corrispondente all'imposta di bollo verrà addebitato su tale conto;
2. con disinvestimento di quote di fondi e sicav, per i clienti non titolari di un conto corrente presso Deutsche Bank Spa (o titolari di un c/c con un saldo inferiore al valore dell'imposta di bollo da recuperare, ovvero titolari di un conto corrente Deutsche Bank di tipo diverso dall'81 / 83). Per questa operatività l'importo corrispondente all'imposta di bollo viene addebitato totalmente sul fondo più capiente tra quelli detenuti nel Rapporto con la seguente priorità nel processo di selezione delle quote da disinvestire:
 - a) fondi monetari
 - b) fondi non aventi commissioni di uscita rispetto ai fondi che hanno commissioni di uscita
 - c) i fondi ANIMA come ultima scelta

Gli addebiti vengono effettuati in maniera separata in relazione a ciascuna rendicontazione eseguita e per ciascun “Rapporto”;

Per ogni operazione di rimborso delle quote sono applicati diritti fissi nella misura euro 6 da parte di BNP Paribas e euro 2,50 da parte di Anima;

Gli addebiti sono effettuati a partire dalla metà di gennaio e terminano entro la metà di febbraio; Laddove vi siano eventuali plusvalenze saranno applicate le ritenute di legge.